

Domenica 3 e lunedì 4 ottobre 2021 si vota per il rinnovo del Sindaco, del Consiglio comunale.

Il 17 e 18 ottobre l'eventuale turno di ballottaggio.

Certificati attestanti l'iscrizione dei presentatori nelle liste elettorali del comune.

Ogni lista dei candidati deve essere corredata dei certificati comprovanti la condizione di elettori del comune di Massafra dei sottoscrittori delle dichiarazioni di presentazione delle liste dei candidati, anche per i cittadini dell'Unione europea residenti nel comune.

Tali certificati possono essere anche collettivi e dovranno essere rilasciati dall'ufficio elettorale del comune nel termine improrogabile di 24 ore dalla richiesta.

Per consentire all'ufficio competente di garantire tale termine, i moduli dei sottoscrittori completi di contrassegno della lista e della data di autenticazione delle firme, dovranno essere presentati al più presto allo sportello elettorale, anticipandoli ANCHE VIA MAIL, all'indirizzo uff.elettorale@comunedimassafra.it di modo da consentire all'ufficio di preparare i certificati e concordando i tempi ed i modi di restituzione dei certificati cartacei..

NOVITÀ IMPORTANTE:

Il decreto-legge n. 77/ 2021 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108/2021, dispone che il certificato di iscrizione nelle liste elettorali possa essere chiesto anche in formato digitale, tramite posta elettronica certificata (o servizio elettronico di recapito certificato qualificato), da vari soggetti titolati (segretario, presidente o rappresentante legale del partito o del movimento politico, o da delegati) all'indirizzo pec: demografici@pec.comunedimassafra.it

La domanda va presentata all'ufficio elettorale, accompagnata da copia di un documento di identità del richiedente (oltre all'eventuale delega firmata digitalmente a cura dei predetti soggetti titolati).

I termini improrogabili entro i quali l'ufficio elettorale comunale deve rilasciare il certificato di iscrizione nelle liste elettorali sono di ventiquattro ore dalla domanda presentata posta elettronica certificata (o servizio elettronico di recapito certificato qualificato), quando questa sia riferita a sottoscrizioni di liste di candidati.

Il comma 5 specifica che i certificati rilasciati ai sensi del comma 4 costituiscono ad ogni effetto di legge copie conformi all'originale e possono essere utilizzati per le finalità di cui al comma 3 nel medesimo formato in cui sono stati trasmessi dall'amministrazione. Secondo quanto stabilito testualmente dal comma 6, "La conformità all'originale delle copie analogiche dei certificati rilasciati in formato digitale ai sensi del comma 4 è attestata dal soggetto che ne ha fatto richiesta o da un suo delegato con dichiarazione autografa autenticata resa in calce alla copia analogica dei certificati medesimi. Sono competenti a eseguire le autenticazioni previste dal primo periodo del presente comma i soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53".

Certificato attestante che i candidati sono elettori

L'atto di presentazione delle candidature deve essere corredata dei certificati nei quali si attesta che i candidati sono iscritti nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica. Per i cittadini dell'Unione europea che intendano presentare la propria candidatura a consigliere comunale, il certificato indica che essi sono iscritti nella lista elettorale aggiunta, o qualora l'iscrizione non sia ancora avvenuta, che i medesimi hanno presentato la domanda di iscrizione entro il termine stabilito dall'art. 3, comma I, del D.lgs. 12 aprile 1996, n. 197, cioè non oltre il quinto giorno successivo a quello in cui è stato affisso il manifesto di convocazione dei comizi elettorali (40° giorno

antecedente la votazione). Per il rilascio di tali certificati valgono le stesse norme di cui al punto Certificati attestanti l'iscrizione dei presentatori nelle liste elettorali del comune.

DESIGNAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DI LISTA

La designazione dei rappresentanti di lista non è obbligatoria ma facoltativa e viene effettuata dai delegati di lista.

I rappresentanti hanno il compito di vigilare per la tutela degli interessi delle rispettive liste e dei collegati candidati a sindaco durante lo svolgimento delle operazioni elettorali.

Modalità per la presentazione delle designazioni dei rappresentanti di lista

La designazione dei rappresentanti di lista, da parte dei delegati, deve essere fatta:

Con una dichiarazione scritta, redatta su carta, la cui sottoscrizione deve essere autenticata da uno dei soggetti previsti dall'articolo 14 della legge n. 53 / 1990.

Il D.L. 25/2021, al fine di assicurare il necessario distanziamento sociale nell'ambito delle operazioni di votazione, consente di presentare l'atto di designazione dei rappresentanti di lista mediante posta elettronica certificata entro il mercoledì antecedente la votazione, utilizzando l'indirizzo pec: demografici@pec.comunedimassafra.it

Le designazioni, per ciascuna sezione, devono essere fatte per due rappresentanti, uno effettivo e l'altro supplente, in modo da assicurare la continuità dell'esercizio della funzione ad essi demandata e potranno essere valide anche per l'eventuale turno di ballottaggio. Comunque i delegati delle liste dei partiti e movimenti politici che partecipano al ballottaggio hanno la facoltà di designare nuovi rappresentanti presso gli uffici elettorali di sezione in luogo di quelli a suo tempo designati per il primo turno di votazione, nonché rappresentanti di lista nelle sezioni in cui tale designazione non sia stata effettuata in occasione del primo turno.

La designazione dei rappresentanti di lista presso gli uffici elettorali di sezione può essere fatta:

- a) al segretario del comune entro il venerdì precedente la votazione attraverso la consegna all'ufficio elettorale;
- b) direttamente al presidente del seggio, il sabato pomeriggio, durante le operazioni di autenticazione delle schede di votazione, oppure la mattina della domenica **purché prima dell'inizio della votazione.**

Allegato: [Circolare Prefetto di Taranto](#) del 04 agosto 2021 nr. 41878.